

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 2190 C.C.

IL CONSERVATORE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. *"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"*;

VISTO l'art. 118 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che al II comma dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società per le quali è intervenuto il decreto di chiusura del fallimento nei casi di compiuta ripartizione finale dell'attivo o di insussistenza dello stesso;

CONSIDERATO che anche nel periodo precedente la riforma fallimentare, la chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo e insufficienza dell'attivo veniva considerata causa di estinzione della società qualora non seguissero atti di ripristino della stessa;

ATTESO che solo dopo la riforma del diritto fallimentare è stato espressamente previsto che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese debba essere chiesta dal curatore nei casi di chiusura di cui ai nn. 3) e 4) dell'art. 118 del R.D. n. 267/1942, così come modificato dall'art. 108, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, successivamente, dall'art. 9, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169;

CONSIDERATO, pertanto, che per le procedure anteriori al 16 luglio 2006, in difetto di una previsione normativa sul punto, nessun obbligo era previsto in capo al curatore, pur ricorrendo una causa di estinzione della società sia nel caso di integrale ripartizione dell'attivo sia in caso di attivo insufficiente, così che il relativo incombenza gravava sugli amministratori;

VERIFICATO che le società riportate nell'elenco in calce alla presente Determinazione si trovano nella condizione sopra indicata;

CONDIVISA l'esigenza di rimuovere dal Registro delle Imprese posizioni che non trovano più giustificazione in una situazione giuridica sostanziale;

VISTO l'art. 2190 c.c. il quale che prevede l'attivazione della procedura d'iscrizione d'ufficio qualora un'iscrizione obbligatoria non sia stata richiesta dal soggetto obbligato nei termini di legge;

CONSIDERATA la Determinazione del Conservatore n. 16 del 12/04/2024, avente ad oggetto l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2190 c.c.;

VISTO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che, al comma i, attribuisce al Conservatore del Registro delle Imprese la competenza per l'adozione del provvedimento conclusivo delle cancellazioni d'ufficio conseguenti alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte;

ATTESO che sono stati osservati gli obblighi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 mediante pubblicazione nell'Albo camerale *on line* della notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese e che non sono state presentate osservazioni;

CONSIDERATO che l'invito a presentare istanza di cancellazione con le modalità telematiche previste dalla normativa vigente in materia di depositi e/o iscrizioni al Registro Imprese oppure a dimostrare la persistenza

delle società riportate nell'elenco in calce, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, non ha avuto riscontro utile;

VISTO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce, al comma 1, la competenza del Conservatore del Registro delle Imprese per l'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio che riguardino iscrizioni o cancellazioni d'ufficio conseguenti alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro delle Imprese;

DETERMINA

- di procedere alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 delle seguenti società:

	N. REA	Partita Iva	Denominazione
1	64365	00880510904	M.& S. STRINNA APPALTI S.N.C.
2	73968*	00892820903	F.LLI COSSU DI ANGELO COSTANTINO E ANTONIO FRANCESCO S.N.C.
3	73349	00951350909	RI.SIDER. RICUPERI SIDERURGICI DI OTTONELLO MONICA & C. S.N.C.
4	73468	00981070907	PINOMA ARREDAMENTI DI SECHI COSTANTINO & C. S.N.C.
5	91050	01117580900	IRASCI E C. S.A.S. DI IRASCI GIOVANNI ANTONIO
6	88959	01343620900	BAR PALAZZO D'USINI S.A.S. DI TROTTA SALVATORE
7	92353	01407820909	I.P.E.R. COSTRUZIONI DI IDA GRIVA & C. S.N.C.
8	94223*	01425890900	IMPRESA LANGIU COSTRUZIONI DI MASALA DOMENICA RITA GAVINA S.A.S.
9	94112	01427330905	EMME-GIOCHI DI MUZZU CARMINA & C. SAS
10	95627	01429570904	PROGETTO INFORMATICA S.N.C. - DI SALIS GESUINO GIOVANNI ANGELO & C.
11	106124	01620910909	F.I.R.E.A. S.N.C. DI CALVIA ADRIANA
12	109632	01692790908	CHESSA S.A.S. DI RIZZU FRANCESCA & C.
13	130094	01851160901	SUPER 5 BAR S.A.S. DI IRASCI GIOVANNI ANTONIO
14	93751	01430590909	FIGLI DI MARIO NIGRA DI NIGRA G. ANDREA & C. S.N.C.
15	55964	00005170907	MADEDDU GIOVANNI DI MADEDDU ANTONIO E MADEDDU LUCIA S.N.C.
16	76506	01056180902	AL.SA. S.N.C. DI RIZZU GAVINO & C.
17	91754	01393210909	ALTANA GRANITI S.N.C. DI ALTANA QUIRICO & C.
18	123555	01763680905	LUBIOLA S.A.S. DI SECHI LUCA

AVVISA

- di comunicare alle parti il presente provvedimento di cancellazione d'ufficio, ai sensi del comma 6 del suddetto art. 40, tramite *Pec* ovvero, in caso di mancanza di domicilio digitale valido e attivo, mediante pubblicazione nell'Albo Camerale *on line*, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Sassari, anche la voce *Determinazioni e direttive del Conservatore*.

IL CONSERVATORE
Dott.ssa Franca Tiloca

L'ufficio resta a disposizione degli interessati per ulteriori informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
registro.imprese@ss.camcom.it

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, al Giudice del Registro – Volontaria giurisdizione – Tribunale di Sassari, entro 15 giorni dalla comunicazione.